

Ordinanza
sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale
di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN
(OMPAH)¹

del 4 dicembre 2009 (Stato 1° febbraio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24a capoversi 7 e 8 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),³
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'esecuzione di misure di polizia amministrativa, sulla base della LMSI, da parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);
- b. il sistema d'informazione HOOGAN di fedpol;
- c.⁴ ...

Art. 2⁵

Sezione 2:
Misure di polizia amministrativa contro il materiale di propaganda

Art. 3

¹ Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca di materiale di propaganda ai sensi dell'articolo 13e LMSI dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).⁶

RU **2009** 6925

¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'appendice 2 all'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

² RS **120**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

⁴ Abrogata dal n. 1 dell'appendice 2 all'O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁵ Abrogato dal n. 1 dell'appendice 2 all'O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

² L'autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda lo trasmette senza indugio al SIC e informa quest'ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.

³ Fedpol confisca il materiale se l'incitamento alla violenza è concreto e serio.

⁴ Fedpol distrugge il materiale confiscato, salvo che possa essere impiegato a scopi d'istruzione.

Sezione 3: Misure di polizia amministrativa contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Art. 4 Comportamento violento

¹ Un comportamento violento e atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona prima, durante o dopo una manifestazione sportiva ha commesso o incitato a commettere:⁷

- a.⁸ reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)⁹;
- b. danneggiamenti ai sensi dell'articolo 144 CP;
- c. coazione ai sensi dell'articolo 181 CP;
- d. incendio intenzionale ai sensi dell'articolo 221 CP;
- e. esplosione ai sensi dell'articolo 223 CP;
- f.¹⁰ uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'articolo 224 CP;
- g.¹¹ pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'articolo 259 CP;
- h.¹² sommossa ai sensi dell'articolo 260 CP;
- i.¹³ violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'articolo 285 CP;
- j.¹⁴ impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'articolo 286 CP.

² È inoltre considerato comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).
⁹ **RS 311.0**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno verso e da impianti sportivi.

Art. 5 Prova del comportamento violento

¹ Sono considerate prove di un comportamento violento:

- a. sentenze giudiziarie o denunce della polizia pertinenti;
- b. dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell'Amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
- c. divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni o dalle società sportive;
- d. comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia.

² Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.

Art. 6 Competenza e obbligo di comunicazione

¹ I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all'articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.

² Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol:

- a. le decisioni, le revoche e le modifiche delle misure seguenti:
 1. il divieto di accedere a stadi,
 2. il divieto di accedere a un'area¹⁵,
 3. l'obbligo di presentarsi alla polizia,
 4. il fermo preventivo di polizia;
- b. le violazioni delle misure di cui alla lettera a;
- c. le aree da loro interdette, allegando le relative piantine.

³ Fedpol stabilisce la scala delle piantine di cui al capoverso 2 lettera c.¹⁶

Art. 7 Divieto limitato di lasciare la Svizzera

¹ A fedpol compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera.

² La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.

³ Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l'ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.

¹⁵ Nuova espr. giusta n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

4 Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se:

- a. ha partecipato ad atti violenti in Svizzera;
- b. è già nota in base alle informazioni fornite dai servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all'estero; oppure
- c. è membro di un gruppo che ha già partecipato ad atti violenti in Svizzera o all'estero.

5 Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull'intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all'estero per seguire la manifestazione sportiva.

6 Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto da un divieto di accedere a un'area per aver commesso atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, sussistono se una persona:

- a. secondo le informazioni fornite da servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all'estero;
- b. è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all'estero; e
- c. risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all'estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.

7 Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), è comunicato alle autorità di confine nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniera.

Art. 7a¹⁷ Divieto di accedere agli stadi, divieto di accedere a un'area e obbligo di presentarsi alla polizia

¹ Fedpol può raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi contro persone che hanno dimostrato un comportamento violento all'interno o all'esterno dello stadio in occasione di una manifestazione sportiva. Le raccomandazioni sono rilasciate indicando i dati necessari di cui all'articolo 24a capoverso 3 LMSI.

² Può chiedere alle autorità di polizia dei Cantoni di pronunciare un divieto di accedere a un'area o obblighi di presentarsi alla polizia.

Sezione 4: Sistema d'informazione HOOGAN

Art. 8 Dati

¹ Nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

all'articolo 6 capoverso 2 lettera a oppure un divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all'articolo 7.¹⁸

² In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree interdette dai Cantoni.

Art. 9 Diritti d'accesso

¹ Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti:

- a. i servizi seguenti di fedpol:
 - 1.¹⁹ la sezione Tifoseria violenta: per gestire HOOGAN, per pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, per scambiare informazioni come previsto dalla legge nonché per analizzare e valutare la situazione,
 2. la Centrale operativa di fedpol: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive,
 3. l'Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol: per trattare le richieste d'informazione e di cancellazione dei dati registrati in HOOGAN;
- b. i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive: per pronunciare interdizioni di accedere a un'area, obblighi di presentarsi alla polizia e fermi preventivi di polizia, per analizzare e valutare la situazione e per trasmettere dati personali agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera;
- c. i servizi delle autorità di polizia dei Cantoni: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
- d. i servizi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD): per applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata;
- e. le unità del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale): per eseguire una prima valutazione delle comunicazioni pervenute in materia di divieti di accedere a stadi e dei rapporti sulle manifestazioni sportive redatti dagli organizzatori delle medesime, nonché per richiedere di pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, interdizioni di accedere a un'area e obblighi di presentarsi alla polizia.

² Per accedere a HOOGAN può essere concesso un diritto d'accesso integrale o limitato. L'accesso integrale consente di leggere, inserire, modificare e cancellare i dati. L'accesso limitato consente unicamente di leggere i dati attivi al momento della consultazione concernenti un caso concreto.²⁰

³ Beneficiano dell'accesso integrale:

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

- a.²¹ la sezione Tifoseria violenta;
- b. il Servizio centrale;
- c. i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

⁴ Beneficiano dell'accesso limitato:

- a. la Centrale operativa di fedpol;
- b. l'Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol;
- c. le autorità di polizia dei Cantoni;
- d. il Cgcf.

⁵ L'accesso limitato delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf funziona per mezzo di un'interfaccia nel sistema d'informazione RIPOL.

⁶ I campi di dati e i diritti di trattamento sono elencati nell'allegato.²²

⁷ Le autorità di cui al capoverso 1 garantiscono il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.²³

⁸ Il capo della sezione Tifoseria violenta di fedpol o il suo supplente decide in merito alle richieste d'accesso individuali delle autorità di cui al capoverso 1.²⁴

⁹ La responsabilità per HOOGAN è assunta dalla sezione Tifoseria violenta.²⁵

Art. 10 Utilizzazione e trasmissione dei dati da parte di organizzatori di manifestazioni sportive

¹ Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di tali manifestazioni unicamente con il consenso dell'autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

² I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall'autorità. A questo scopo sono autorizzati a trattare i dati in sistemi elettronici d'identificazione delle persone.

³ Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione cancellano immediatamente i dati. L'autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.

⁴ Fedpol disciplina nel regolamento sul trattamento dei dati l'utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

Art. 11 Trasmissione dei dati ad autorità straniere

¹ Fedpol è autorizzato a trasmettere dati personali alle autorità di polizia e agli organi di sicurezza stranieri responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.

² Fedpol registra la trasmissione ad autorità straniere.

³ Quando trasmette informazioni e dati personali fedpol informa il destinatario sull'attendibilità e l'attualità dei dati.

⁴ Fedpol avverte il destinatario che:

- a. le informazioni e i dati personali possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per cui sono stati trasmessi;
- b. si riserva il diritto di esigere informazioni sull'uso che ne è stato fatto.

Art. 12 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

¹ I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura.

² Se durante questi tre anni è registrata una nuova misura contro la medesima persona, la durata di conservazione della prima registrazione è prorogata di tre anni a partire dalla data di registrazione della seconda misura.

³ I dati concernenti una singola misura sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni.

Art. 13 Disposizioni organizzative

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'articolo 20 dell'ordinanza del 14 giugno 1993²⁶ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
- b. dall'ordinanza del 26 settembre 2003²⁷ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

² Fedpol disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati:

- a. le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati;
- b. la verbalizzazione automatica dei dati introdotti;
- c. le esigenze tecniche che devono essere soddisfatte dai terminali degli utenti.

²⁶ RS 235.11

²⁷ RS 172.010.58

Sezione 5: ...**Art. 14 a 28²⁸****Sezione 6: Entrata in vigore****Art. 29**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

²⁸ Abrogati dal n. 1 dell'appendice 2 all'O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

*Allegato*²⁹
(art. 9 cpv. 6)

Campi di dati e diritti di trattamento

L	=	leggere
A	=	aggiornare
E	=	eliminare
R-attivo	=	soltanto le persone e le sottocategorie di oggetti contro cui è pendente una misura al momento della consultazione
STF	=	Sezione Tifoseria violenta
CSI	=	Centro servizi informatici DFGP
AFD	=	Amministrazione federale delle dogane
SCTF	=	Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta
E	=	Polizia municipale
F	=	Posti di confine
R	=	Polizia cantonale

²⁹ Introdotta dal n. II dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

Settore dei dati	Campi di dati	Diritti di trattamento	Accesso integrale - HOOGAN Sistema operativo							Accesso limitato a HOOGAN via RIPOL		
			Scopo trattamento	Servizio							Unità organizzative E, F, R	
Persona	Generalità, indirizzo, misure, violazioni delle misure, evento legato alla persona, relazione	inserire provvisoriamente	fedpol Analisi preliminare ↑	fedpol STF	fedpol STF	AFD, Cantoni, SCTF	fedpol STF	fedpol STF, CSI	Cantoni, SCTF	Collaboratore responsabile SCTF ↑	Utente via RIPOL	Amministratore utenti RIPOL
		verificare	LAE	-	-	-	-	-	LAE	LAE	-	-
		inserire	-	LA	-	-	-	-	-	LA	-	-
		rifiutare	-	LA	-	-	-	-	-	LA	-	-
		eliminare	-	LAE	-	-	-	-	-	-	-	-
		archiviare	-	LAE	-	LAE	-	-	-	-	-	-
Manifestazioni	Evento	inserire	LAE	LAE	-	-	-	LAE	LAE	-	-	
		eliminare	-	LAE	-	-	-	-	-	-	-	
	Rapporto concernente una manifestazione sportiva	inserire provvisoriamente	-	-	-	-	-	-	LAE	LAE	-	-
		verificare	-	LA	-	-	-	-	-	LA	-	-
		inserire	-	LA	-	-	-	-	-	LA	-	-
		rifiutare	-	LA	-	-	-	-	-	LA	-	-
eliminare	-	LAE	-	LAE	-	-	-	-	-	-		
Persona/Manifestazione	Tutti i campi di dati	Dati operativi	L	LA	L	L	-	L	L	R-attivo	-	
Funzione												
Gestione dei dati di base			-	-	-	LAE	LAE	-	-	-	-	
Amministrazione utenti			-	-	-	-	-	-	-	-	LAE	